

COMUNE DI VILLA GUARDIA
PROVINCIA DI COMO
C.A.P. 22079

REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DI AREE PER
LA COSTRUZIONE DI CAPPELLE CIMITERIALI – TOMBE ED EDICOLE.

*Approvato con deliberazione di C.C. n. 75 del 23.09.1994
Integrato con deliberazione di C.C. n. 6 del 31.01.1995*

ART. 1 – Ambito di applicazione –

Le norme contenute nel presente Regolamento disciplinano la concessione delle aree per la costruzione delle cappelle, tombe ed edicole cimiteriali.

ART. 2 – Individuazioni delle aree –

L'Amministrazione Comunale, con atto deliberativo dell'Organo competente, individua le aree da concedere ai privati per la costruzione di cappelle, tombe ed edicole cimiteriali determinando il prezzo di cessione.

ART. 3 – Requisiti dei richiedenti –

Per poter ottenere in concessione aree cimiteriali per la costruzione di cappelle, tombe ed edicole private, i soggetti interessati devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere nati nel Comune di Villa Guardia;
- b) avere la residenza o averla avuta per almeno 5 anni anche non consecutivamente;
- c) il coniuge ed i parenti in linea retta e collaterale fino al primo grado dei soggetti di cui ai punti a) e b).

ART. 4 – Criteri per l'assegnazione delle aree –

Per l'assegnazione delle aree di farà esclusivo riferimento all'ordine cronologico delle domande pervenute risultate dal Protocollo Generale del Comune. A parità di data, la Giunta comunale procederà al sorteggio dandone comunicazione agli interessati.

ART. 5 – Determinazione del canone di concessione – Modalità di versamento – Penalità –

Il canone di concessione, costituito da una quota fissa ed una variabile rapportata alla superficie dell'area, sarà determinato dall'Organo competente e dovrà essere versato dal richiedente nei modi e termini seguenti:

a) la quota fissa – entro il termine perentorio di 15 gg. dalla data di accoglimento della domanda di concessione dell'area, a pena di decadenza;

b) la quota variabile – alla data di sottoscrizione del contratto di concessione da stipularsi entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al precedente punto a).

La mancata sottoscrizione del contratto e/o della quota nel termine stabilito, salvo casi forza maggiore o di giustificati motivi, determinerà l'archiviazione della pratica e l'incameramento della quota fissa a titolo di penale.

E' consentita la rideterminazione delle somme dovute dietro presentazione di idonea garanzia. In tal caso sulle somme da corrispondere saranno applicati gli interessi legali nella misura vigente.

ART. 6 – Durata della concessione –

La concessione viene rilasciata per la durata di 99 anni.

E' fatto divieto dare in sub concessione le aree comunali.

La inosservanza comporta la decadenza della concessione e l'incameramento del corrispettivo a titolo sanzionatorio.

ART. 7 – Modalità e termini per la edificazione –

Il concessionario, entro il termine di tre mesi dalla stipulazione del contratto, deve presentare il progetto di edificazione della cappella, tomba od edicola cimiteriale che dovrà essere portata a compimento entro un anno dal rilascio della concessione edilizia.

La mancata osservanza dei termini sopraindicati comporterà la decadenza della concessione e l'incameramento del corrispettivo versato a titolo di sanzione.

Prima della esecuzione dei lavori, il concessionario dovrà presentare il piano di sicurezza del cantiere attenendosi alle prescrizioni e modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Il Comune si riserva di riporre la sospensione temporanea dei lavori di costruzione della cappella cimiteriale o di impartire opportune direttive, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei servizi cimiteriali.

Per le nuove aree destinate a cappelle nell'ambito della ristrutturazione dei cimiteri, la tipologia delle cappelle sarà di tipo uniforme, con un'altezza massima pari a m. 4 fuori dalla terra.

ART. 8 – Norme di rinvio -

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia.